

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO IN FORMA CONTINUATIVA IN REGIONE LOMBARDIA, PER LA DURATA DI 48 MESI

Come previsto nel disciplinare della gara in oggetto, gli operatori economici hanno trasmesso le proprie richieste di chiarimento utilizzando la funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Il presente documento contiene tutte le risposte ai chiarimenti richiesti dalle imprese.

N.	QUESITI	RISPOSTE
1	Buongiorno, con riferimento al criterio tabellare di cui al punto 4.1 "Soccorso sanitario extraospedaliero" della Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica (pag. 66 del Disciplinare), che attribuisce fino a 5 punti in funzione del numero di mesi equivalenti H24 di servizi continuativi di soccorso sanitario extraospedaliero svolti in Regione Lombardia, si chiede se sia possibile procedere ad una rivalutazione del criterio in questione. Si osserva, infatti, che l'attribuzione automatica del punteggio esclusivamente sulla base del numero di mesi di servizio svolti determina un'inevitabile penalizzazione degli operatori economici di recente costituzione, i quali, pur essendo in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente e di un'organizzazione idonea all'esecuzione del servizio, non possono conseguire il medesimo punteggio esclusivamente in ragione della minore anzianità operativa. Si chiede pertanto se sia possibile una rivalutazione del predetto criterio, al fine di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, concorrenza, proporzionalità e massima partecipazione alle procedure di affidamento.	Il quesito non trova conferma. La richiesta di rivalutazione del criterio non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte: (i) natura del criterio: il criterio contestato non costituisce un requisito di ammissione alla procedura, bensì un elemento di valutazione dell'offerta tecnica; anche gli operatori economici di recente costituzione possono pertanto partecipare liberamente alla gara, senza alcuna preclusione o esclusione automatica; (ii) legittimità della valorizzazione dell'esperienza: secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e le linee guida ANAC, le stazioni appaltanti dispongono di un'ampia discrezionalità nella scelta dei criteri di valutazione ed è pienamente legittimo premiare la maggiore e continuativa esperienza maturata nello specifico settore oggetto dell'appalto, in quanto l'anzianità operativa costituisce un obiettivo indicatore di affidabilità del concorrente; (iii) tutela del pubblico interesse: trattandosi di un servizio di soccorso sanitario, la scelta di attribuire un punteggio premiale alla stabilità e alla continuità del servizio prestato in passato risponde a un preciso e preminente interesse pubblico, volto a garantire la massima sicurezza ed efficienza operativa fin dal primo giorno di esecuzione del contratto. Il criterio inserito nel Disciplinare di gara deve pertanto intendersi pienamente confermato e conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.
2	Criterio Premiale 4.1) In considerazione della procedura aperta di cui si tratta si domanda se il criterio premiale in oggetto risulta valido anche per l'esperienza maturata in ambito 118 fuori della Regione Lombardia secondo il principio del Servizio Analogo. A prima face la limitazione alla sola Lombardia viola i principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione. Il quadro normativo e l'orientamento ANAC e la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato) si sono espresse chiaramente sulle cosiddette clausole di radicamento territoriale: Requisito di esecuzione vs Requisito geografico: Premiare l'esperienza pregressa svolta esclusivamente all'interno di un preciso confine regionale favorisce indebitamente il gestore uscente o gli operatori locali, penalizzando chi	Il quesito non trova conferma. Il criterio di valutazione tecnica, che valorizza l'esperienza maturata specificamente nel territorio lombardo, è pienamente confermato per le stringenti ragioni di seguito esposte: (i) natura premiale del criterio: si ribadisce che la clausola non costituisce un requisito minimo di partecipazione (che precluderebbe l'accesso alla gara), bensì un mero criterio di valutazione dell'offerta tecnica, pertanto tutti gli operatori sono ammessi a partecipare; (ii) peculiarità del modello organizzativo AREU Lombardia: Il sistema di soccorso sanitario extraospedaliero della Regione Lombardia gestito da AREU si articola su un modello organizzativo, tecnologico e di rete (Soreu, centrali operative, reti d'emergenza integrate) con standard e flussi procedurali unici e altamente specifici; l'aver operato continuativamente all'interno di questo specifico ecosistema garantisce l'immediata conoscenza e padronanza dei protocolli operativi locali, delle piattaforme informatiche di gestione degli eventi e delle modalità di interazione con la

	ha svolto lo stesso identico servizio (soccorso extraospedaliero) in altre regioni italiane o europee. Servizio Analogo: Il concetto fondamentale negli appalti pubblici è il "servizio analogo". Prima di rivolgere il quesito ad ANAC è nostro interesse valutare il vostro chiarimento.	rete ospedaliera regionale; (iii) profonda conoscenza del territorio e continuità assistenziale: trattandosi di un servizio di emergenza-urgenza, l'esatta e pregressa conoscenza della complessa morfologia del territorio lombardo, dei flussi di traffico e delle criticità logistiche locali costituisce un fattore cruciale per garantire il rispetto dei tempi di intervento. La pregressa esperienza sul territorio regionale mitiga il rischio di disallineamenti operativi nella fase di avvio del servizio, tutelando il preminente interesse pubblico alla continuità e alla massima tempestività del soccorso. Il criterio appare pertanto pienamente logico, ragionevole e proporzionato alla natura della prestazione richiesta.
3	Criterio premiale 3) Dotazione sede Con riferimento al criterio in oggetto si chiede conferma che lo stesso è riferito alla sede operativa che l'operatore economico deve necessariamente avere in Regione Lombardia e non alle singole postazioni dei lotti in appalto, così come definito dalla DGR 5165/2016 che distingue nettamente le postazioni 118 dalla sede operativa.	Il criterio premiale relativo alla dotazione della sede si riferisce alla specifica postazione offerta per ogni singolo lotto a cui si partecipa.
4	Titoli autorizzativi in capo alla Cooperativa o Società partecipante alla gara. In considerazione di una recente Delibera ANAC (nr. 274 del 7 Luglio 2026) riferibile al servizio di soccorso extraospedaliero nella Regione Lombardia, si chiede conferma che gli Operatori Economici, con l'esclusione delle OdV, per partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti definiti dalla DGR 5165/2016 nonché del D.M. n. 137/2009 e Circolare esplicativa del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti - Divisione 5, prot. n. 109646 del 21.12.2009 (allegata).	Si precisa che il Capitolato Speciale prevede già, all'art. 1, che "il servizio sarà svolto dal soggetto titolare del contratto con personale, mezzi e sedi operative nel rispetto della normativa vigente in materia". Posto, pertanto, che è onere del soggetto partecipante adeguarsi alla normativa di riferimento in materia di immatricolazione dei mezzi, nella specie il DM 137/2009, con controlli disposti ad opera delle autorità competenti a ciò deputate, si ritiene non sia compito di questa amministrazione la verifica della corretta immatricolazione dei mezzi impiegati, diversa da quella prescritta in relazione alla tipologia di mezzo da impiegare per l'espletamento del servizio, secondo quanto disposto dall'art. 4 dello stesso, anche in relazione all'allestimento previsto per il mezzo da impiegare, come già previsto dal Capitolato. Il servizio richiesto, infatti, ha ad oggetto l'aggiudicazione delle postazioni per il servizio di soccorso sanitario extraospedaliero in forma continuativa in Regione Lombardia, e sarà svolto dal soggetto titolare del contratto con personale, mezzi e sedi operative nel rispetto della normativa vigente in materia, così come descritte nel capitolato speciale. Il suddetto servizio, per peculiarità proprie e per le modalità adottate in Regione Lombardia, è diverso dal semplice trasporto di persone a tariffa e, pertanto, nel rispetto della normativa di riferimento, può essere svolto sia con mezzi immatricolati in uso proprio sia con mezzi immatricolati in conto terzi. Infatti, l'aggiudicatario non è chiamato ad effettuare esclusivamente il trasporto di un soggetto da un punto all'altro e non risponde ad alcuna richiesta proveniente da parte degli utenti, né conseguentemente concorda con gli stessi i relativi percorsi,

		dovendo dare esecuzione a tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato e nel contratto che verrà sottoscritto, nelle modalità e con le peculiarità prescritte dalla DGR 5165/2016 e della DGR 4478/202. Non solo, infatti, l'utente finale eventualmente trasportato in pronto soccorso non verserà alcun corrispettivo per il servizio di soccorso sanitario e successivo eventuale di trasporto, ma la remunerazione che l'affidatario riceverà non si riferisce direttamente al singolo trasporto effettuato o alla somma dei singoli trasporti effettuati, ma al servizio complessivamente reso, comprensivo anche della disponibilità all'attivazione, delle attività di soccorso effettuate con personale qualificato ed eventualmente del trasporto. Si precisa, infine, che la delibera ANAC 274/2026 citata è inconferente rispetto a quanto indicato nella richiesta di chiarimenti, non essendosi l'autorità espressa rispetto alla doglianza mossa. Inoltre, il servizio in oggetto è diverso e più ampio rispetto a quanto richiesto nella procedura nell'ambito della quale erano state mosse le doglianze, posto che AREU, in Lombardia, è l'unico ente competente al coordinamento delle attività di soccorso sanitario extraospedaliero, nelle modalità prescritte dalla DGR 5165/2016.
5	Il Disciplinare di gara, all'art. 7, dispone che «nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale». La disposizione riprende testualmente l'art. 104, comma 12, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo cui «nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione». Il presente appalto è suddiviso in 16 lotti distinti, ciascuno corrispondente a una singola postazione di soccorso, individuata sulla base di criteri territoriali, di autonomia funzionale e di favor partecipations. In particolare, il Disciplinare precisa che «ogni postazione (e quindi ogni lotto) è dotata di una propria dotazione di mezzi, personale qualificato e turnazioni autonome, in modo che un eventuale inadempimento su un lotto non pregiudichi l'operatività delle altre postazioni». La procedura prevede altresì che ciascun lotto sia dotato di un proprio CIG e di una propria base d'asta, e che la valutazione delle offerte — tecnica ed economica — venga effettuata separatamente per ogni singolo lotto. Alla luce della struttura funzionalmente autonoma della gara, si chiede alla Stazione Appaltante di confermare quanto segue: 1. Autonomia funzionale dei lotti: Se la suddivisione in 16 lotti debba intendersi come generatrice di altrettante procedure	1. Autonomia funzionale: si conferma. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (conforme alla disciplina del D.Lgs. 36/2023), la suddivisione in lotti distinti e funzionalmente autonomi - ciascuno caratterizzato da una propria base d'asta, autonomo CIG, specifica dotazione di mezzi/personale e valutazione separata delle offerte - configura ogni singolo lotto come una procedura di gara autonoma e indipendente; di conseguenza, i requisiti di partecipazione, i presupposti e le eventuali cause di esclusione operano e vengono valutati separatamente per ciascun lotto, salvo diverse e specifiche clausole limitative (es. vincolo di aggiudicazione o di partecipazione) espressamente previste e motivate nei documenti di gara. 2. Operatività del divieto di avvalimento premiale su lotti distinti: si conferma. Il divieto sancito dall'art. 104, comma 12, del Codice (e ripreso dall'art. 7 del Disciplinare), volto a impedire la contemporanea partecipazione alla "medesima gara" dell'ausiliata e dell'ausiliaria in caso di avvalimento premiale, deve essere inteso in senso restrittivo e riferito al medesimo lotto. Pertanto, è vietata la partecipazione simultanea di ausiliata e ausiliaria per il medesimo lotto. È ammessa la partecipazione delle due imprese (l'una come concorrente autonomo, l'altra come ausiliata) a lotti distinti della medesima procedura multilotto, poiché in tal caso non sussiste il rischio di alterazione della parità di trattamento o di riconducibilità a un unico centro decisionale per la stessa specifica commessa. Resta fermo l'obbligo in capo alle imprese di garantire la piena separazione e indipendenza delle offerte presentate sui diversi lotti.

	autonome e indipendenti, sicché ciascun lotto costituisce, ai fini dell'applicazione delle regole di partecipazione, una "gara a sé stante", con conseguente valutazione separata e indipendente di tutti i presupposti e le cause di esclusione. 2. Operatività del divieto di avvalimento premiale su lotti distinti: Se — per effetto dell'autonomia funzionale sopra descritta — il divieto di cui all'art. 7 del Disciplinare (e all'art. 104, comma 12, del Codice) di partecipazione alla "medesima gara" da parte dell'impresa ausiliaria e dell'impresa ausiliata, nell'ipotesi di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, debba essere inteso come riferito al medesimo lotto e non all'intera procedura nel suo complesso; con la conseguenza che impresa ausiliata e impresa ausiliaria potrebbero liberamente partecipare — in forma autonoma e distinta — a lotti differenti, senza incorrere nel predetto divieto. L'interrogativo non è di mero interesse teorico. Il Codice, all'art. 58, impone alle stazioni appaltanti di suddividere l'appalto in lotti funzionali o prestazionali, proprio al fine di favorire la massima partecipazione degli operatori economici, incluse le PMI. Nel caso di specie, la logica del favor participationis è stata esplicitamente adottata come criterio di lotizzazione. Apparirebbe sistematicamente incoerente, rispetto a tale finalità, un'interpretazione che estendesse il divieto dell'art. 104, comma 12, del Codice all'intera procedura multi-lotto, equiparando quest'ultima a un'unica gara ai fini dell'avvalimento premiale, quando invece i lotti presentano oggetto, CIG e valutazione distinti. Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di confermare che: i 16 lotti sono funzionalmente autonomi e ciascuno costituisce una gara a sé stante ai fini dell'applicazione delle regole di partecipazione; il divieto di cui all'art. 7 del Disciplinare opera esclusivamente all'interno del medesimo lotto, sicché l'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliata in un rapporto di avvalimento premiale relativo a un determinato lotto possono legittimamente presentare offerta — in forma autonoma e indipendente — per lotti diversi da quello cui si riferisce il contratto di avvalimento, senza incorrere in alcuna causa di esclusione.	
6	Buongiorno, con la presente sono a porre alcuni quesiti per poter successivamente inviare un'offerta di gara per quanto riguarda la postazione codice BS-001/C della procedura ID 221920996. Quesito 1 - MEZZI: Considerato che il lotto è un h12 diurno 08.00 -	1. Premesso che non si tratta di ambulanza di backup bensì di ambulanza alternativa, è possibile utilizzare l'ambulanza utilizzata anche nell'ambito della convenzione estemporanea, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla convenzione in materia di garanzia del servizio e dei tempi di attivazione. In particolare, all'orario di inizio della convenzione H12 il soggetto convenzionato dovrà garantire la disponibilità di almeno un mezzo indicato nella scheda

20.00, è possibile utilizzare l'ambulanza di backup (già in nostro possesso e interamente donata) per la convenzione estemporanea attiva dalle 20.00 alle 8.00 o dobbiamo provvedere all'acquisto di 2 ambulanze (primaria e backup) da utilizzare in via esclusiva per l'h12? Quesito 2 - MEZZI: Il costo dei mezzi considerato ammortizzato su 48 mesi e si applicano gli stessi limiti della rendicontazione? (ad esempio, se il mezzo è stato donato) Quesito 4 - PERSONALE: Il costo del personale deve essere certificato/rendicontato in qualche modo? Oppure fa testo quanto inserito nell'offerta? Quesito 5 - ALLEGATO 10: valori nominali della base d'asta: A livello associativo, trattandosi di ODV, non è prevedibile un utile quindi quella voce come è intesa? Bisogna dare dimostrazione del calcolo su tutte le voci? Questo perché il prospetto economico da presentare in sede di bando è solo l'importo complessivo.	descrittiva della postazione. 2. Si precisa che la presente procedura ha per oggetto l'affidamento di un appalto di servizi la cui esecuzione sarà remunerata mediante un canone periodico fisso, e non sulla base della rendicontazione dei costi. 4. Il costo del personale (i.e. il costo della manodopera) è inserito dall'operatore economico nell'offerta economica, dove i costi della manodopera devono essere dichiarati separatamente a pena di esclusione. Non è richiesta una certificazione o rendicontazione preventiva in fase di presentazione dell'offerta. 5. Come indicato all'art. 17 del Disciplinare, occorre compilare un allegato all'offerta economica indicando il dettaglio di: manodopera, mezzo, sede, carburante, oneri, costi generali e utile. Come da orientamento prevalente della giurisprudenza, il principio dell'utile necessario non è estensibile nei confronti di soggetti che perseguono interessi sociali o mutualistici e non anche economici. Pertanto, l'assenza del fine di lucro non è ostativa alla partecipazione ad appalti pubblici. La voce "utile" richiesta nel dettaglio economico potrà essere valorizzata indicando anche un importo pari a zero, purché l'ODV dimostri la complessiva sostenibilità e tenuta della propria offerta economica.
--	--

~~Con il presente Verbale si comunica, inoltre, che nel documento "Capitolato Speciale di Appalto" pubblicato sulla piattaforma di gara Sintel sono rimaste in evidenza due note di redazione a pag. 6 e 10. Si tratta di un mero errore materiale/grafico e non sono da considerare. Pertanto, i contenuti del documento sono validi e confermati.~~

Il presente verbale sarà parte integrante della normativa di gara.

Milano, 06/08/2026

Il Direttore della S.C. Gestione Approvvigionamenti

Dott. Alessandro Gervasi
f.to digitalmente